## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE L.N.D. – Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIATORE RANIERI VINCENZO TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SESTRI LEVANTE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007)
- La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di ricezione di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ranieri Vincenzo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
- 2) RICORSO DELLA A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CUTRUFELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/ACICATENA DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007)
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
- 3) RICORSO DELLA A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL'AMMENDA DI EURO EURO 7.000,00 ALLA SOCIETÀ, CON DIFFIDA ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI; DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. SOPRANZI SAMUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIESE/VERUCCHIO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 44 del 7.11.2007).
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA A.C. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/MORROD'ORO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 44 del 4.11.2007).

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Maceratese S.r.l. di Macerata. Rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in ordine ai danni subiti dall'Ufficiale di gara.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

-----

### Pubblicato in Roma il 23 Novembre 2007

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete